



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

## Art. 1

CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELLA "ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP (GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANIZATION)"

INDICE PREAMBOLO CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO II IL COMITATO DIRETTIVO CAPITOLO III STATUS, FUNZIONI E ATTIVITA' DELL'AGENZIA GCAP CAPITOLO IV STRUTTURA DELL'AGENZIA GCAP CAPITOLO V AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO VI RESOCONTI E VERIFICHE (AUDIT) CAPITOLO VII PRIVILEGI E IMMUNITA' CAPITOLO VIII ADESIONE DI PARTI AGGIUNTIVE E COOPERAZIONE CON NON-PARTI CAPITOLO IX SICUREZZA CAPITOLO X RESPONSABILITA' E RICHIESTE DI RISARCIMENTO CAPITOLO XI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CAPITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

La Repubblica Italiana, il Giappone e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito denominati "le Parti"), auspicando di migliorare le rispettive capacita' di difesa attraverso l'applicazione di tecnologie emergenti; desiderando potenziare la cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo con gli stessi obiettivi strategici di produrre capacita' militari e di difesa vitali, supportare la sovranita' nazionale e la liberta' di azione, rafforzare e sostenere le proprie capacita' industriali nel settore del combattimento aereo, favorire la prosperita' delle Parti e contribuire alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale; riconoscendo che il Global Combat Air Programme (di seguito abbreviato in "GCAP" e definito nell'Articolo 1) e' il programma piu' rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi e restera' tale per anni; riconoscendo i benefici della cooperazione al fine di ottenere il miglior rapporto costi/efficienza per lo sviluppo della suddetta capacita'; considerando che, per ottenere una coordinazione piu' efficiente possibile tra le Parti, e' necessario creare un'organizzazione internazionale con personalita' giuridica che possa funzionare efficacemente come organismo indipendente, e che abbia la capacita' giuridica di stipulare contratti con enti industriali coinvolti nel GCAP (di seguito denominati "l'Industria"); riconoscendo l'importanza delle possibilita' di esportazione per il successo economico e politico della loro cooperazione industriale e internazionale; dichiarando altresì la propria disponibilita' ad assicurare il successo dei loro programmi congiunti e a facilitare partnership industriali tra le Parti; e riconoscendo l'importanza di consentire il movimento e la condivisione di dati e risorse fisiche tra le Parti e l'Industria

per perseguire efficacemente gli obiettivi del GCAP, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

(1) Al fine di perseguire la guida, la direzione, il controllo, la supervisione e la gestione del GCAP per conto delle Parti, le Parti istituiscono una organizzazione internazionale chiamata Organizzazione Governativa Internazionale GCAP (di seguito denominata "GIGO": GCAP International Government Organisation). (2) Ai fini della presente Convenzione, per GCAP si intende il programma di lavoro da realizzare mediante la GIGO per conto delle Parti.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 |
| Estremi       | Legge 18 novembre 2024, n. 184                                                                                                                   |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024                                                                                                           |

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it